

CITTÀ DI MONTALTO UFFUGO

(Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)

Il Presente regolamento, composto da n.38 articoli e n.1 allegati, è stato approvato con delibera C.C. n. 13 seduta del 06 agosto 2020 Resterà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

(Modificato GF con Delibera Consiglio Comunale n. ___ del _____)

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Presupposto	3
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Soggetti attivi	6
Art. 5 - Soggetti passivi	6
Art. 6 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani	6
Art. 7 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani	7
Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali	8
Art. 9 - Determinazione della base imponibile	9
Art. 10 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	9
Art. 11 - Determinazione delle tariffe del tributo.....	10
Art. 12 - Piano finanziario	10
Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche	10
Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	11
Art. 15 - Obbligazione tributaria.....	12
Art. 16 - Riduzione utenze domestiche raccolta differenziata: compostaggio domestico	12
Art. 17 - Riduzioni utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	13
Art. 18 - Riduzioni utenze non domestiche per avvio a riciclo rifiuti urbani	14
Art. 19 - Riduzioni tariffarie del tributo.....	14
Art. 20 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni	16
Art. 21 - Esenzioni.....	16
Art. 22 - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni.....	17
Art. 23 - Tributo giornaliero	17
Art. 24 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	18
Art. 25 - Risposta alle richieste di attivazione del servizio.....	20
Art. 26 - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio.....	20
Art. 27 - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche	20
Art. 28 - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati	21
Art. 29 - Risposte alle richieste scritte	21
Art. 30 - Versamenti	22
Art. 31 - Importi minimi	23
Art. 32 - Rimborsi.....	23
Art. 33 - Interessi	24
Art. 34 - Contenzioso.....	24
Art. 35 - Sanzioni.....	25
Art. 36 - Tributo provinciale.....	25
Art. 37 - Entrata in vigore.....	25
Art. 38 - Disposizioni finali e transitorie	26

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita all'articolo 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147.
- 2) Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- 3) L'entrata ha natura tributaria ed è destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
- 4) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento. Il rapporto contrattuale con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare N. 19 del 31/05/2022 ha scelto il posizionamento nello SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso, occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2) Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 3 - Definizioni

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b ter D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L – quater (ALLEGATO B) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies (ALLEGATO C)”;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
 - g) Dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi i rifiuti delle utenze non domestiche non aventi la stessa natura e composizioni di quelli domestici e non compresi nei codici di cui all'allegato L-quater
- 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito della attività agricole, agro-alimentari e della silvicoltura e pesca ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito della attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli prodotti di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia i rifiuti urbani);
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 183, comma 1 lett. b-ter;
 - i) i veicoli fuori uso.
- 6) Carta del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
- 7) Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
- 8) Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- 9) Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- 10) Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai

rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

- 11) Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

Art. 4 - Soggetti attivi

- 1) È soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
- 2) Il Comune ha attivato il servizio sull'intero territorio comunale e lo svolge in regime di privativa, rimane pertanto irrilevante, ai fini impositivi, il fatto che il contribuente provveda direttamente a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti.
- 3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 4) Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare le relative superfici utilizzate per l'attività domestica e per l'attività non domestica, al fine dell'applicazione delle differenti tariffe previste per il tributo, attraverso una relazione e una planimetria asseverate da un tecnico ovvero con autocertificazione dell'utente la cui veridicità verrà esaminata da personale tecnico comunale. Si precisa che al fine dell'applicazione delle diverse tariffe è necessario che i locali adibiti ad attività non domestiche siano fisicamente distinti dal resto dell'abitazione ovvero che quelli dichiarati come utenze domestiche presentino caratteristiche tali da far desumere la loro autonomia rispetto all'attività non domestica (presenza di bagno autonomo, cucina, stanza da letto).

Art. 6 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1) Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

Art. 7 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 180 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- i locali catastalmente identificati con la categoria C1 e C3 prive di utenza elettrica e idrica;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, comunque associazioni

- ONLUS, destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva, ovvero la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione quindi degli accessori quali spogliatoi, servizi, degli uffici, ecc., per i quali è previsto il pagamento del tributo;
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, ai locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, si applica la riduzione percentuale del 100% relativamente alla parte variabile della tariffa. È condizione necessaria che l'utente dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali, attraverso una relazione e una planimetria asseverate da un tecnico ovvero con autocertificazione dell'utente. Tali documenti devono essere presentati dall'utente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
- 2) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando, in generale, all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione percentuale del 30% relativamente alla parte variabile della tariffa. In particolare, per le specifiche attività riportate di seguito le riduzioni di superficie relative alla parte variabile della tariffa sono quelle riportate nella seguente tabella:

Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Lavanderie a secco	25%
Gommisti	60%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	40%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	50%
Elettrauti, autocarrozzerie e autofficine	50%
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica	40%

Laboratori odontotecnici	20%
Falegnamerie	50%
Ambulatori medici, veterinari e dentistici	20%

- 3) La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. Art. 24 - e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 9 - Determinazione della base imponibile

- 1) Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all' 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
- 4) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5) La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,80 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (planimetria asseverata da un tecnico), ovvero da misurazione diretta.

Art. 10 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1) Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
- 2) In particolare, le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
- 3) Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di

spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

- 4) I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 11 - Determinazione delle tariffe del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 229 bis della L.P. n. 36/1993.
- 2) Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
- 3) La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato A) al presente regolamento.
- 4) Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 5) La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate secondo le previsioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 12 - Piano finanziario

- 1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio.
- 2) Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 3) Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato all'art. 11 del presente regolamento.

- 2) L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.
- 3) È possibile definire, nello stesso locale e per lo stesso contribuente, due o più categorie di attività merceologiche svolte, sempre che siano attività effettivamente individuate dai codici attività IVA e/o codice ATECO e regolarmente indicate presso l'ufficio **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** del Comune. È onere del contribuente dichiarare le superfici da iscrivere a ciascuna attività, attraverso una relazione e una planimetria asseverate da un tecnico ovvero con autocertificazione dell'utente.

Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1) La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2) Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune.
- 3) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo per un periodo superiore a 6 mesi (183 giorni) continuativi nell'anno solare;
- 4) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di appartenenti alle forze armate in servizio permanente, in missione fuori regione per un periodo superiore a 6 mesi (183 giorni) continuativi nell'anno solare;
- 5) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti,

nel caso in cui si tratti di studenti o lavoratori fuori sede, per un periodo superiore a 6 mesi (183 giorni) nell'anno solare, che dimostrino di pagare il tributo TARI presso altro comune o comunque titolari di contratto di affitto in altro comune.

- 6) Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune o da cittadini italiani residenti fuori regione non si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi, ma si considera la presenza di un unico componente;
- 7) Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica non si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi, ma si considera la presenza di un unico componente.
- 8) Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e sono assoggettati al pagamento della sola quota parte fissa.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

- 1) Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese in cui si è verificato l'evento, se lo stesso è avvenuto nei primi quindici giorni del mese. Diversamente dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

Art. 16 - Riduzione utenze domestiche raccolta differenziata: compostaggio domestico

- 1) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo. Condizione necessaria per ottenere la riduzione:
 - a) l'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione, comunque, nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale;
 - b) l'attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata in uno spazio ben delimitato (recintato);
 - c) l'abitazione deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
- 2) La riduzione è riconosciuta a partire dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, corredata da documentazione fotografica, il medesimo

autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 17 - Riduzioni utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 3) Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 4) La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 5) Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 18 - Riduzioni utenze non domestiche per avvio a riciclo rifiuti urbani

- 1) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.
- 2) La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:

$$\% \text{ riduzione} = \text{q.tà totale di rifiuti avviati al RICICLO} / (\text{coeff. Kd} \times \text{Mq})$$

- 3) La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della sola quota variabile del tributo.
- 4) Al fine dell'applicazione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Deve, inoltre, essere trasmesso in allegato copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- 5) Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie del tributo

- 1) La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio delle attività, nella misura del 50 % sulla parte variabile della tariffa;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., nella misura del 20% sulla parte variabile. La domanda per l'ottenimento delle riduzioni deve essere presentata dal contribuente avente diritto dal **1 gennaio** al **30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio. Si ricorda, inoltre, che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi al fine di verificare il permanere del diritto al beneficio e l'eventuale ricalcolo della tassa. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni. Detta verifica potrà anche avvenire con i

- controlli incrociati relativi al consumo idrico e/o elettrico;
- c) abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani residenti fuori regione, nella misura del 20% sulla parte variabile. La domanda per l'ottenimento delle riduzioni deve essere presentata dal contribuente avente diritto dal **1 gennaio** al **30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio. Si ricorda, inoltre, che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi al fine di verificare il permanere del diritto al beneficio e l'eventuale ricalcolo della tassa. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni. Detta verifica potrà anche avvenire con i controlli incrociati relativi al consumo idrico e/o elettrico;
- d) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 20 % sulla parte variabile. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza. La domanda per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere presentata dal contribuente avente diritto dal **1 gennaio** al **30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio. Si ricorda, inoltre, che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi al fine di verificare il permanere del diritto al beneficio e l'eventuale ricalcolo della tassa. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni. Detta verifica potrà anche avvenire con i controlli incrociati relativi al consumo idrico e/o elettrico;
- e) per le utenze domestiche è stabilita una riduzione del 30% calcolata sulla quota variabile nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore ai 400 metri lineari, calcolati su strada carrabile. Per ottenere l'agevolazione il contribuente deve allegare all'istanza l'Attestazione, rilasciata dall'ufficio Ambiente del comune, dell'esatta distanza dall'abitazione al punto di raccolta. La domanda per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere presentata dal contribuente avente diritto dal **1 gennaio** al **30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni;
- f) per gli Enti e le associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose è stabilita una riduzione del 20% calcolata sulla quota variabile. La domanda per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere presentata dal contribuente avente diritto dal **1 gennaio** al **30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio, pena decadenza automatica dal beneficio. Si ricorda, inoltre, che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi al fine di verificare il permanere del diritto al beneficio e l'eventuale ricalcolo della tassa. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni;
- g) Utenze domestiche site nelle aree rurali servite da raccolta differenziata non giornaliera è stabilita una riduzione del 15% calcolata sulla quota variabile. La domanda per l'ottenimento delle

riduzioni deve essere presentata dal contribuente avente diritto dal **1 gennaio** al **30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio e viene riconosciuta previa verifica da parte dell'ente comunale.

- h) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati previo, parere della Commissione Contributi, su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali.
- 2) Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi per un periodo superiore a tre mesi.
- 3) Salvo quanto previsto ai commi precedenti, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 20 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni

- 1) abitazioni occupate da nuclei familiari in numero di 2 componenti di età superiore ai 65 anni ed il cui reddito complessivo, derivante solo da pensione e dalla eventuale abitazione di proprietà con relative pertinenze, non superi i minimi INPS è stabilita una agevolazione del 20% calcolata sulla quota variabile. La domanda per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere presentata, dal contribuente avente diritto, **ogni anno e comunque non oltre il 30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio. Si ricorda, inoltre, che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi al fine di verificare il permanere del diritto al beneficio e l'eventuale ricalcolo della tassa. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
- 2) nuclei familiari con 3 o più figli e con un reddito ISEE non superiore a € 8.000,00 è stabilita una agevolazione del 20% calcolata sulla quota variabile. La domanda per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere presentata, dal contribuente avente diritto, **ogni anno e comunque non oltre il 30 giugno** dell'anno di spettanza del beneficio, pena decadenza automatica dal beneficio. Si ricorda, inoltre, che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi al fine di verificare il permanere del diritto al beneficio e l'eventuale ricalcolo della tassa. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

Art. 21 - Esenzioni

- 1) La tariffa è ridotta del 100% nelle seguenti ipotesi:

- a) scuole materne comunali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997;
 - b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro (ONLUS) o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune;
 - c) nei nuclei familiari residenti nel Comune di Montalto Uffugo, a cui appartengono soggetti, conviventi e residenti, diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100% con accompagnamento, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, ed un reddito ISEE non superiore a € 8.000,00. L'esenzione viene riconosciuta fino al permanere delle sopra indicate condizioni e fino a che non venga variato il nucleo familiare;
 - d) La domanda per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere presentata, dal contribuente avente diritto, ogni anno entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento TARI, pena l'inammissibilità al beneficio.
- 2) Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 22 - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

- 1) Le riduzioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili.
- 2) La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 23.

Art. 23 - Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4) La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.

- 7) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 9) Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
- 10) Non si dà luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 24 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

- 1) Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
- 2) La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- 3) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 4) In tutti i casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare resta l'obbligo dell'utente di darne comunicazione all'UFFICIO TRIBUTI – TARI utilizzando l'apposito modulo “**Variazione Nucleo Familiare**”. In ogni caso l'ente comunale potrà procedere d'ufficio in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica di eventuali variazioni del nucleo.
- 5) La dichiarazione deve contenere anche i seguenti ulteriori elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;

- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.
- g) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- h) nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati).

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
 - g) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - h) nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile).
- 6) La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dall'inizio dell'utenza che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati o compilabile *online*.
- 7) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 8) In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.
- 10) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, ovvero dalla

consegna della posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 25 - Risposta alle richieste di attivazione del servizio

- 1) Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
- 2) L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente e il codice utenza;
 - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
- 3) Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

Art. 26 - Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

- 1) Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.
- 2) L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
- 3) Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Art. 24, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 4) Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 5) In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 27 - Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche

- 1) Il funzionario responsabile della Tari, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
- 2) Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
- 3) Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
- 4) Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
- 5) I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Art. 28 - Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati

- 1) Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell'Ente o disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 2) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
- 3) Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 29 - Risposte alle richieste scritte

- 1) La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario,

- eventuali ulteriori chiarimenti.
- c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 2) Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 3) Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 30 - Versamenti

- 1) Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3) Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
- 4) Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in tre rate nell'anno di competenza del tributo o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 5) Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
- 6) Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al

pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

- 7) Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
- 8) Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 9) Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
- 10) L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
- 11) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 12) Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi legali di dilazione previsti dalla normativa vigente d.lgs. 296/2006;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- 13) Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 11, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 31 - Importi minimi

- 1) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
- 2) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3) Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32 - Rimborsi

- 1) Nei casi di errori e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto

definitivamente accertato, l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti.

- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
- 5) Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 36 del presente Regolamento.
- 6) Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
- 7) In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
- 8) I rimborsi sono erogati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza e, a decorrere dal 2023, ai sensi della delibera ARERA 15/2022 entro 120 giorni.

Art. 33 - Interessi

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

- 4) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 35 - Sanzioni

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupato o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3) L'omessa presentazione della Denuncia di cessazione comporta l'applicazione di una sanzione di € 25,00 per ciascun immobile per il quale non è stata presentata la relativa Dichiarazione di Cessazione.
- 4) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31 comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle per omesso versamento, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7) Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Funzionario Responsabile della TARI.
- 8) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
- 9) Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 36 - Tributo provinciale

- 1) È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 37 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed

entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 38 - Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
- 2) A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
- 3) La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.
- 4) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ALLA

CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

Utenze domestiche	
Componenti nucleo familiare	
a)	1
b)	2
c)	3
d)	4
e)	5
f)	6 o più

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi e distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni, mostre, aree fieristiche
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collettività
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tipografo, imbianchino
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Hamburgerie,
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari generici
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, dancing, sala giochi, night club